Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1955, n. 54.

Prelevazione di L. 229.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 229.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Signor Presidente,

Il decreto, che si sottopone alla firma della S.V. On. concerne la prelevazione di L. 229.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze dei servizi amministrati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Dicastero della difesa:

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Stipendi ed altri assegni fissi al Presidente e Vice presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Sottosegretari alla Presidenza ed ai Ministri senza portafoglio . . . . L. 10.500.000
(assegnazione resa necessaria in relazione all'attuale composizione del Governo).

Spese per il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
indennità di Gabinetto . . . L. 4.000.000
indennità di missione e rimborso spese trasporto . . . . » 2.000.000
» 6.000.000
(assegnazioni determinate dalla necessità di adeguare gli stanziamenti al contingente numerico del personale addetto ai Gabinetti, in relazione all'attuale composizione del Governo).

Fitto di locali . . . . » 10.200.000
(somma occorrente per provvedere al pagamento del canone di affitto dovuto per i locali dello stabile sito in Roma, via Romagna, da adibire ad uffici per i servizi del Centro di documentazione dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendosi dimostrati inadeguati alle imprescindibili esigenze dei servizi stessi i locali già assegnati allo scopo).

L. 26.700.000

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Fitto di locali . . . . L. 2.800.000
(somma occorrente per il pagamento del canone di affitto di nuovi locali da adibire ad uffici del Ministero degli affari esteri, essendosi dimostrati inadeguati, per imprevedibili inderogabili esigenze di alcune Direzioni generali dello stesso Ministero, i locali già assegnati allo scopo).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Spese per missioni e servizi di carattere internazionale (in relazione alle urgenti necessità per la smobilitazione ed il successivo rientro dell'Unità ospedaliera della C.R.I. in Corea) . » 200.000.000

L. 229.500.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: GAVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 luglio 1954, n. 612 e n. 630, e 30 ottobre 1954, n. 997;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di L. 229.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 36. — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. . . . . L. 10.500.000

Cap. n. 50. — Indennità al personale dei Gabinetti ecc. . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 51. — Indennità di missione, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 163. — Fitto di locali . . » 10.200.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 28. — Fitto di locali, ecc. . L. 2.800.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 33. — Spese, servizi, missioni, ecc. . . . . L. 200.000.000

Totale . . L. 229.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 55.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Arona (Novara).

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Arona (Novara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 56.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Avezzano (L'Aquila).

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Avezzano (L'Aquila) viene eretta in ente morale e ne viene aprovato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 57.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. D'Ovidio » di Campobasso.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. D'Ovidio » di Campobasso viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 58.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Modica (Ragusa).

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Modica (Ragusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1955.

Contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto l'art. 31 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 14 ottobre 1954, col quale viene affidata per l'anno 1955 alla Unione italiana dei ciechi la fornitura dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale sono costituiti per l'anno 1955 da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90 × 43, il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35. Gli angoli sono arrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista agli angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio sopra menzionato; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione, e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti: maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000 e di L. 4000.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati presso il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e presso il Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali è fissato in L. 40 a contrassegno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1955

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1955
Registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 163. — D'ONOFRIO

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Udine	UD
Lecce	LE	Varese	VA
Livorno	LI	Venezia	VE
Lucca	LU	Vercelli	VC
Macerata	MC	Verona	VR
Mantova	MN	Vicenza	VI
Massa Carrara	MS	Viterbo	VT
Matera	MT		

Il Ministro per i trasporti: MATTARELLA

p. *Il Ministro per le finanze:* CASTELLI

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1954, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 100836 in data 10 gennaio 1955, con la quale il Ministero del tesoro, designa per la nomina a membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati il rag. Ultimo Abbondanza, ispettore superiore di finanza, in sostituzione del comm. Italo Bellini, collocato a riposo;

Considerato, pertanto, che il comm. Italo Bellini non si trova più in condizione di poter rappresentare il Ministero del tesoro in seno alla Commissione di cui sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il rag. Ultimo Abbondanza è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del comm. Italo Bellini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 177

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Valle Christi, sita nell'ambito del comune di Rapallo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Valle Christi, sita nell'ambito del comune di Rapallo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rapallo;

Vista l'opposizione presentata dal comune di Rapallo contro la proposta di vincolo;

Ritenuto che l'opposizione è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta che rappresenta un ambiente naturale ricco di vegetazione ed avente caratteri propri, differenziati da quello costiero, al quale si può contrapporre con notevoli effetti di contrasto, costituisce nel suo insieme un caratteristico quadro naturale di singolare bellezza, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona di Valle Christi, sita nel territorio del comune di Rapallo confinante a nord col rio Savagna, strada vicinale Ronco Superiore; ad est con la strada comunale Vernazza-Sputaro, strada comunale San Pietro-Ponte della Paglia, sponda destra del torrente di San Pietro (Boate), confluenza torrente San Pietro col rio Figaro; a sud col rio Figaro, isometrica quota 100, rio Signore dei Boschi, torrente San Massimo, strada vicinale Creusa di San Massimo; ad ovest con la strada vicinale di San Massimo, strada vicinale Poggio di Sotto, strada comunale di Bana, torrente Santa Maria, strada provinciale di Santa Maria, strada comunale di San Tommaso, strada comunale delle Rocche, isometrica quota 100, rio Savagna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Rapallo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dell'elenco della riunione del 28 dicembre 1953
Verbale n. 23

RAPALLO (Ge) - *Zona di Valle Christi.*

L'architetto di zona illustra le caratteristiche panoramiche, monumentali, storiche e turistiche della zona. Dopo ampia discussione si decide all'unanimità di proporre per il vincolo la conca di Valle Christi e la zona del campo di golf lungo il torrente Boate.

Mentre per la zona del campo di golf, la Commissione prima di prendere una decisione sulla delimitazione del territorio da vincolare, si riserva di esaminare la questione sul posto, invece per la zona di Valle Christi ha definiti i limiti del territorio della zona da vincolare come segue:

est: rio Figaro, confluenza col Boate, sponda destra Boate, ponte della Paglia; strada comunale San Pietro; strada comunale Sputaro e Vernazza;

nord: strada vicinale Ronco Superiore; rio strada Savagna;

ovest: isometrica quota 100, strada comunale delle Rocche; strada di San Tommaso, strada provinciale di Santa Maria; torrente di Santa Maria e strada comunale di Bana, strada vicinale Poggio di Sotto; incrocio strada vicinale di San Massimo;

sud: isometrica quota 100, rio Signore dei Boschi; torrente San Massimo; strada vicinale Creusa di San Massimo; incrocio comunale di San Massimo; scorciamento vicinale San Massimo; incrocio strada vicinale San Massimo.

Tutto quanto sopra come definito dalla planimetria catastale in scala 1:2000, esaminata dalla Commissione. L'importante interesse pubblico è motivato come segue:

Bellezza panoramica considerata come quadro naturale (art. 1, comma quarto), di particolare interesse per l'aspetto ricco di ampie zone alberate disseminate di edifici monumentali e di frequenti esempi di architettura spontanea ligure, il tutto, ubico alle spalle di un complesso di interesse turistico.

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito del comune di Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 aprile 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera, più sotto specificata, sita nell'ambito del comune di Garda;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Garda;

Viste le opposizioni presentate dall'Associazione turistica « Pro Garda » e dalle Associazioni agricoltori e contivatori diretti, contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non prevede limitazioni ai sistemi di coltivazione vigenti nella zona nè significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, tutti i progetti di costruzioni che si intendono erigere nella zona stessa;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce con l'ampio anfiteatro costituito dalle colline che degradano dolcemente verso il lago, con la rocca di Garda, la punta di San Vigilio e con i grandi parchi lungo la riva, un pittoresco quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Garda, confinante a nord con il limite nord dei fogli catastali I, II, III, IV, V e VI della Sezione censuaria di Garda, con il torrente Gusa, con parte della strada comunale di San Bernardo, con la strada vicinale sotto le Crosette della Val Calè Viva, con il torrente Valle di Poiano; ad est con il torrente Gusa e con la strada vicinale delle acque; a sud con la strada vicinale della Costa e coi confini comunali di Bardolino; ad ovest con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 23 aprile 1954

Il giorno 23 aprile 1954, alle ore 10, convocata con lettera raccomandata dal vice presidente, a nome del presidente, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

GARDA - *Vincolo d'insieme* Il vincolo della zona di Garda era già stato deciso dalla Commissione nella seduta del 3 marzo 1953 senonchè alcuni ricorsi presentati e la pubblicazione eseguita da parte del Comune senza la affissione dello stralcio di verbale a corredo delle particelle catastali, ha fatto decidere il superiore Ministero a disporre il riesame del caso da parte della Commissione.

L'argomento viene posto in discussione dal presidente, anche se sono assenti il sindaco e i delegati delle associazioni interessate, peraltro regolarmente invitati con lettera raccomandata rispettivamente con protocollo nn. 1665, 1648, 1652, 1653, 1651, in data 19 aprile 1954.

La Commissione, esaminati i ricorsi, ritiene infondate le ragioni addotte e contrarie al vincolo per le seguenti controdeduzioni:

1) il vincolo non impedisce ma regola lo sviluppo di Garda, tutelandone eventualmente i valori paesistici;

2) il vincolo comprende delle zone coltivate, in quanto queste si trovano fra la stretta fascia costiera e il vicino monte che ad essa dolcemente declina;

3) essendo Garda al centro di un anfiteatro costituito dalle contigue colline, queste ultime fanno parte del complesso, così che inopportune costruzioni potrebbero danneggiare l'intero golfo.

E' proprio la particolare posizione di Garda infatti che costituisce il valore strettamente paesistico di questo capoluogo.

Alle estremità dell'ampio anfiteatro costituito dalle colline coltivate ad oliveto e che degrada dolcemente verso la riva del lago, completano il quadro, stupendo per colore, la rocca di Garda da un lato, arcigno masso terminante in un pianoro, meta di passeggiate e famoso per le sue leggende, e la punta di San Vigilio, famosa sede della villa Guarienti, la cui architettura magnifica e semplice, si unisce al verde dei cipressi del suo parco e all'oro della roccia, così da formare un unico complesso.

Lungo la riva i grandi parchi di ville, note per le loro ridenti linee architettoniche, che si succedono fino al capoluogo vero e proprio, la cui piazza prospicente il lago è caratterizzata dalla massiccia mole del palazzo del Capitano.

Fanno degna cornice a tutto questo, gli oliveti.

Per queste ragioni la Commissione esprime all'unanimità parere contrario ai ricorsi e delibera la riconferma del vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, così come era stato approvato la volta precedente, secondo la delimitazione segnata in rosso sulla mappa allegata al presente verbale. I confini della zona tutelata sono definiti:

a nord con limite nord dei fogli catastali I, II, III, IV, V e VI della Sezione censuaria di Garda, con il torrente Gusa, con parte della strada comunale di San Bernardo, con la strada vicinale sotto le Crosette della Val Calè Viva e con il torrente Valle di Poiano;

a est con il torrente Gusa e con la strada vicinale delle Acque;

a sud con la strada vicinale della Costa e con i confini comunali di Bardolino;

a ovest con il lago di Garda.

(*Omissis*).

(1139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1955, è stato dichiarato per una parte irricevibile e per la rimanente inammissibile il ricorso in via straordinaria prodotto al Presidente della Repubblica il 1° aprile 1953 dal già impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, Felicetti Giovanni, avverso la mancata adozione di determinazioni da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sul ricorso gerarchico presentato dal medesimo contro la comunicazione 11 giugno 1949, n. 12241/2, della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, con cui si provvedeva a liquidare al Felicetti il trattamento di quiescenza a seguito di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dall'impiego.

(1091)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1955, è stato dichiarato per una parte irricevibile e per la rimanente inammissibile il ricorso in via straordinaria prodotto al Presidente della Repubblica il 2 aprile 1953, dal già impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, Marotta Pietro, avverso la mancata adozione di determinazioni da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sul ricorso gerarchico presentato dal medesimo contro la comunicazione 13 luglio 1949, n. 13599, della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, con cui si provvedeva a liquidare al Marotta il trattamento di quiescenza a seguito di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dall'impiego.

(1092)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico (Lucca) di un mutuo di L. 831.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1127)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 188, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) di un mutuo di L. 16.275.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1130)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli) di un mutuo di L. 16.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1132)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 205, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 3.293.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1126)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 186, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 87.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1128)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli) di un mutuo di L. 5.515.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1129)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 217, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) di un mutuo di L. 6.263.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1131)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, registro n. 4 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno (Perugia) di un mutuo di L. 3.535.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1133)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siracusa di un mutuo di L. 287.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro; ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1205)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 522.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1184)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 23 febbraio 1955, n. 18700.1, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952:

Elenco « A »

Provincia di Cuneo: sono inclusi i comuni di Alba e di Saluzzo.

Provincia di Macerata: è incluso il comune di Visso.

Provincia di Perugia: è incluso il comune di Norcia (limitatamente al capoluogo ed alla località Forca Canapine).

Provincia di Vicenza: è incluso il comune di Marostica.

Provincia di Belluno: sono cancellati i comuni di Santa Giustina e di San Gregorio nelle Alpi.

Provincia di Napoli: sono cancellati i comuni di Boscoreale e di Melito di Napoli.

Provincia di Udine: è cancellato il comune di Comeglians.

Provincia di Varese: è cancellato il comune di Besozzo.

Provincia di Viterbo: è cancellato il comune di Oriolo Romano.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1157)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1955, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa, esperito in data 7 maggio 1951, dal sig. De Filippo Luigi avverso la mancata assegnazione della rivendita di generi di monopolio n. 26 in Catania.

(1155)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

La sig.na Willelma Grifi di Guglielmo, nata a Passignano (Perugia) il 9 febbraio 1896, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in storia e geografia rilasciatole dall'Istituto superiore di magistero femminile di Firenze in data 31 gennaio 1921, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1918-19.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(1180)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3 %	30907	120 —	Massimini *Lida* fu Luigi, nubile, dom. a Brescia.	Massimini *Rosa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	30908	450 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	239828	6.475 —	*Mancini* Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Patri Anna-Assunta fu Fioravante vedova *Mancini*, dom. in Potenza.	*Mancino* Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Patri Anna-Assunta fu Fioravante vedova *Mancino*, dom. in Potenza.
B. T. N. 5 % (1959)	11649	cap. nom. 135.000 —	Giorgi Mirca fu *Nicola Adolfo*, minore sotto la patria potestà della madre Campi Angiolina fu Francesco vedova Giorgi, dom. a Valperga (Aosta).	Giorgi Mirca fu *Adolfo*, minore, ecc., come contro.
Id.	11653	65.000 —	Giorgi Mirca fu *Nicola Adolfo*, minore sotto la patria potestà della madre Campi Angiolina fu Francesco ved. Giorgi, dom. a Valperga (Aosta), con usufrutto a favore di Campi Angiolina fu Francesco vedova Giorgi, dom. a Valperga.	Giorgi Mirca fu *Adolfo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1º marzo 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(1054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 marzo 1955

	Dollaro U S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,50	145,75
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	636 —	145,75
» Milano	624,93	637 —	145,75
» Napoli	624,90	635,50	145,75
» Palermo	624,92	633,50	145,75
» Roma	624,93	636,25	145,75
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,92	633,75	145,75

Media dei titoli del 9 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,30
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	82,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,20
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	636,62
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di San Bonico in comune di Piacenza. (Rettifica).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 50 del 26 novembre 1953, è stato rettificato il precedente decreto n. 73468/D del 18 settembre 1951 relativo al passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di San Bonico in comune di Piacenza.

Col menzionato decreto n. 50 viene precisato che la superficie da sdemanializzare è di mq. 52.130 anzichè di mq. 14.430, come indicato nel decreto precedente.

(960)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 6 %

Si notifica che il giorno 1° aprile 1955, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 4,50 %:
Estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di 5 obbligazioni;
» 130 titoli di 10 obbligazioni;
» 80 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 260 titoli rappresentanti complessivamente, n. 3.550 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.775.000;

b) in ordine alle obbligazioni 5 %:
Estrazione a sorte di:
n. 626 titoli di 1 obbligazione;
» 875 titoli di 5 obbligazioni;
» 8.340 titoli di 10 obbligazioni;
» 1.377 titoli di 25 obbligazioni;
» 991 titoli di 50 obbligazioni;
» 682 titoli di 100 obbligazioni;

in totale n. 12.891 titoli rappresentanti complessivamente numero 240.576 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 120.288.00;

c) in ordine alle obbligazioni 6 %:
Estrazione a sorte di:
n. 266 titoli di 25 obbligazioni;
» 1.148 titoli di 100 obbligazioni;
» 737 titoli di 1000 obbligazioni;

in totale n. 2.151 titoli rappresentanti complessivamente, numero 858.450 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 429.225.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il presidente: G. B. BOERI

(1176)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1955, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo »:
Estrazione a sorte di n. 986 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 9.860 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 4.930.000;

b) in ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova »:
Estrazione a sorte di:
n. 85 titoli di 1 obbligazione;
» 145 titoli di 5 obbligazioni;
» 110 titoli di 10 obbligazioni;
» 30 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 370 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2.660 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.330.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il presidente: G. B. BOERI

(1177)

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale « Città di Roma » 1ª emissione, nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Milano », 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1955, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione:

Estrazione a sorte di:
n. 250 titoli di 1 obbligazione;
» 220 titoli di 5 obbligazioni;
» 330 titoli di 10 obbligazioni;
» 224 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 1.024 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 10.250 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.125.000;

b) in ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Milano »:

1) 1ª Emissione:

Estinzione di titoli per complessive n. 19.090 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 9.545.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1955, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

2) 2ª Emissione:

Estinzione di titoli per complessive n. 65.400 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 32.700.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1955, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il presidente: G. B. BOERI

(1178)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri (Matera) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri (Matera) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri (Matera) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(1090)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.2.20/12281, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il consigliere di prima classe dott. Angelo Di Benedetto, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di prima classe dott. Angelo Di Benedetto è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania il vice prefetto dott. Francesco Puglisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(985)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 21 maggio 1954, n. 340.2.67/8784, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Rieti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Giovanni Albano, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giovanni Albano è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1952 il prof. Francesco Ojetti, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(979)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Aviano.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 settembre 1954, n. 340.2/85/11646, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche del comune di Aviano per il conferimento della condotta ostetrica comunale in conseguenza della soppressione di una delle due condotte ostetriche esistenti;

Vista la nota del Prefetto di Udine, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Enrico Buono, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Enrico Buono è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte del comune di Aviano, il vice prefetto dott. Francesco Blandaleone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(990)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria generale del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto Ministeriale 26 febbraio 1954.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale in data 26 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1954, n 54;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore all'idoneità:

1. Cortese Alessandro	punti	136,2
2. Ferretti Franco	»	127,2
3. Fortini Marco	»	126,6
4. Bottai Bruno	»	122,0
5. Anfuso Filippo	»	120,0
6. Ruggiero Renato	»	119,8
7. Santarelli Benedetto	»	116,0
8. Incisa di Camerana Ludovico	»	114,2
9. Solari Onofrio	»	113,8
10. Guerrini Maraldi Guglielmo	»	112,4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1955
Registro n. 57, *foglio n.* 161. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica bandito con decreto Ministeriale 26 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 6 marzo 1954, n. 54;

Visto l'art. 4 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, sulla riforma della carriera diplomatica;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati volontari nella carriera diplomatica, nell'ordine, a decorrere dal 1° gennaio 1955:

Cortese Alessandro	Ruggiero Renato
Ferretti Franco	Santarelli Benedetto
Fortini Marco	Incisa di Camerana Ludovico
Bottai Bruno	Solari Onofrio
Anfuso Filippo	Guerrini Maraldi Guglielmo

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 18.550 pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1955
Registro n. 57, *foglio n.* 163. — BARNABA

(1161)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per esami a sei posti di topografo aggiunto in prova e a sette posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dello Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi, ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente il trattamento economico ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Vista la nota n. 57760/12106 in data 5 agosto 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, tra l'altro, l'espletamento di un concorso per esami a un posto di topografo aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) e di un concorso per esami a tre posti di cartografo aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) dell'Istituto geografico militare;

Viste le note n. 69046/12106 in data 16 gennaio 1954, e n. 79091/12106 in data 14 maggio 1954, con le quali la suddetta Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, rispettivamente, ad elevare da uno a sei i posti del concorso a topografo aggiunto in prova, sopracitato, e da tre a sette i posti del concorso a cartografo aggiunto in prova, sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) posti sei;

b) cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°) posti sette.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi di cui trattasi i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) fino al 28 febbraio 1951, e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Dai presenti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, Ufficio del personale civile di ruolo), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In caso di partecipazione ad entrambi i concorsi dovranno essere prodotte due distinte domande.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Firenze. Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi la idoneità.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, Ufficio del personale civile di ruolo), entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

t) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche l'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. *Titolo di studio:*

a) per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto in prova, diploma di maturità scientifica o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali;

b) per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto in prova, diploma di maturità scientifica o diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico, o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

8. Copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati abili arruolati, copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre i detti certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia o estratto dello stato di servizio militare o la copia o estratto del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellaro giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile, mediante lettera raccomandata, del giorno, dell'ora, e dei locali in cui saranno tenute le prove scritte, le prove grafiche e quelle orali.

Art. 10.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e di quelle grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e in quelle grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quella grafica e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nei concorsi sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 12.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Le graduatorie dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

I vincitori dei concorsi che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori dei concorsi assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1955
Registro n. 7 Esercito, foglio n. 130

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER TOPOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Prova scritta:

Descrizione di un procedimento di rilievo e dello strumento relativo ad esso sulla base del programma della prova orale.

Prova grafica:

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa in quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

Durata della prova grafica: sei ore.

Prova orale:

a) Matematica:

elementi di geometria e di algebra, nozioni di trigonometria piana.

b) Topografia:

nozioni generali, cenni sui principali strumenti topografici, metodi diversi di rilevamento, rappresentazione del terreno, disegno topografico, segni convenzionali, lettura di una carta, orientamento.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER CARTOGRAFO AGGIUNTO IN PROVA DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Prova scritta:

Consisterà nella breve trattazione di uno degli argomenti elencati nel programma della prova orale.

Prova grafica:

Saggio a penna di disegni topografico e di scrittura.

Durata della prova grafica: sei ore.

Prova orale:

a) Matematica:

elementi di geometria e di algebra, nozioni di trigonometria piana.

b) Geografia. Topografia. Cartografia:

forme e dimensioni della Terra, sfera locale, vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e sulla sfera, longitudine e latitudine, nozioni elementari sulle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto, nozioni generali di topografia, lettura delle carte topografiche, scale di proporzione, segni convenzionali, sistemi di rappresentazione per l'orografia, distanza, profili, pendenze e problemi relativi desunti dalla carta.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

(1066)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.